



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

AREA I - SEGRETERIA

DETERMINAZIONE N. 26 del 17-02-2025
Reg. Gen. N. 91 del 17-02-2025

OGGETTO: Concessione permessi di cui alla L. 104/92 dipendente matricola n. 380 G.G.

IL CAPO SETTORE

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto, il cui testo è trascritto nel documento allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con delibera di G.M. n. 17 del 19.02.2016;

VISTI i provvedimenti sindacali n 28/2022 e 36/2022 con i quali sono stati nominati i responsabili degli Uffici;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA la Legge n. 142/90, recepita dalla Legge Regionale 48/91;

VISTA la Legge Regionale 7 settembre 1998 n. 23;

RITENUTO di dover fare proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto, in quanto meritevole di approvazione;

VISTO l'O.R.EE.LL vigente in Sicilia

DETERMINA

1. Di fare propria e, quindi, di approvare la proposta di determinazione come da testo risultante dal documento allegato alla presente, per farne parte integrante e sostanziale;
2. Disporre la trasmissione della presente, a cura del Responsabile del Procedimento, agli organi e agli uffici competenti.

Il Capo Settore
GAETANO CULLURA'



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

AREA I - SEGRETERIA

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

N. 26 del 17-02-2025

OGGETTO: Concessione permessi di cui alla L. 104/92 dipendente matricola n. 380 G.G.

- **Vista** l'istanza presentata dal dipendente comunale matricola n. **380 G. G.** in servizio a tempo indeterminato, con categoria "**OPERATORE**", acquisita al protocollo generale in data 11/02/2025 sotto il n.2510, intesa ad ottenere l'autorizzazione alla fruizione dei permessi di cui al comma 3° dell'art.33 della Legge 5.2.1992, n. 104, successivamente modificato dalla legge n. 183 art. 24 del 04.11.2010, 92 in materia di permessi per l'assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità;
- **Visto** che il nuovo disposto normativo prevede il diritto a godere dei giorni di permesso mensile (massimo tre) o anche ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili ai sensi dell'art. 19, co.6, del vigente CCNL sottoscritto il 6 luglio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti e, oltre al coniuge, fa riferimento ai parenti o affini del disabile medesimo entro il secondo grado esteso ai parenti e agli affini di terzo grado (soltanto-qualora i genitori o il coniuge della persona in situazione di disabili grave abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti);
- **Vista** la certificazione rilasciata dalla Commissione Medica per l'Accertamento dell'Handicap operante presso l'ASL di Bronte, con cui attesta che la Sig., padre dell'istante, è portatore di handicap in situazione di gravità (comma 3 art. 3);
- **Rilevato** che l'istante ha esplicitamente dichiarato che il proprio padre non trovasi ricoverato a tempo pieno in istituti di assistenza;
- **Vista** la dichiarazione con la quale il dipendente matricola n. **380**, con riferimento alla Circolare n. 133 emanata dall'INPS in data 17/07/2000, ha dichiarato sotto la propria responsabilità la sussistenza dei requisiti della continuità e della esclusività dell'assistenza al proprio padre;
- **Visto** che i propri congiunti hanno rinunciato a usufruire delle agevolazioni della L. 104/92 nominando il dipendente matricola n. 380 referente esclusivo per l'assistenza del padre;
- **RITENUTO** che il suddetto dipendente è in possesso dei requisiti prescritti per poter concedere i giorni di permesso di cui all'art. 24 della Legge n. 183/2010 che ha modificato l'art. 33 della L. n. 104/92 e ss. mm. ed ii.;
- **VISTI:**
- - l'art.24 della legge n. 183/2010, che ha modificato ed integrato l'art.33, comma 3 della legge n.104/92;
- - il D.L. n.324/1993. convertito nella L. n.423/1993;
- - il vigente Regolamento comunale degli Uffici e dei Servizi;



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

SI PROPONE

Per le motivazione riportate in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte di:

1. Concedere al dipendente, con contratto a tempo indeterminato identificata alla matricola n. **380** con categoria "**Operatore**", di fruire dei permessi retribuiti previsti dal 3° comma dell'art.33 della Legge 5.2.1992, n.104 successivamente integrato con l'art.20 della legge 8.3.2000 n.53, modificato ed integrato con l'art.24 della legge n. 183/2010, nel limite di giorni tre mensili, con contratto part-time orizzontale(18 ore settimanali), fruibili anche in maniera continuativa, o di 9 ore mensili;
2. Di impegnare il dipendente a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione che possa determinare il venir meno dei requisiti prescritti per la fruizione dei permessi e che in difetto, potranno essere applicate le sanzioni del caso;
3. Che tali permessi vengano preventivamente concordati con il Capo Area;
4. Dare atto che:
Il Responsabile del procedimento è il Capo Area I Com. Gaetano Cullurà.
5. Disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi e la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, al dipendente interessato, al Capo Area V, all'Ufficio del Personale per gli adempimenti consequenziali secondo le norme vigenti in questo Ente
6. Rendere noto che la struttura amministrativa competente è l'Area I "Affari Generali- Servizi Demografici-Cultura- Sport e Turismo".
7. Rendere noto che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana e giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale rispettivamente entro 120 e 60 giorni a partire dal giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio online del presente provvedimento.



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

Il Responsabile del Procedimento